

=====

STATUTO

=====

Art. 1. Costituzione Denominazione Disciplina

1.1 Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, è costituita la "FONDAZIONE 2 APRILE".

1.2 La Fondazione ha sede legale nel comune di Fano (PU). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE 2 APRILE ETS".

Art. 2. Finalità e Attività

2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

(a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

(b) interventi e prestazioni sanitarie;

(c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(h) promozione della cultura della legalità, della pace tra

i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

(i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

(j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

tali attività dovranno essere svolte a beneficio di soggetti in condizione di autismo, di altre disabilità e di fragilità sociale.

2.2 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3. Attività diverse

3.1 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di perseguire il suo scopo la Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

(a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine;

(b) stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ivi inclusi per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

(c) assumere dipendenti, stipulare contratti di consulenza, di agenzia e di distribuzione;

(d) acquistare immobili o stipulare contratti di locazione di immobili;

(e) acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, *know-how* e altre opere dell'ingegno umano;

(f) compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento;

(g) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, ovvero amministrare o gestire le somme provenienti da tale gestione;

(h) promuovere e/o partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi della Fondazione;

(i) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *internet*;

(j) costituire, ovvero partecipare in, società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi della Fondazione;

(k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4. Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

4.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, al Fondatore, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5. Patrimonio

5.1 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale in sede di costituzione della Fondazione costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

(a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

(b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

(c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

(d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

(e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

(f) avanzi di amministrazione.

5.2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

(a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

(b) le entrate di cui alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017;

(c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

(d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

(e) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

(f) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Art. 6. Durata

6.1 La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

6.2 La Fondazione si scioglierà in caso di:

(a) raggiungimento degli scopi della fondazione;

(b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;

(c) mancata ricostituzione del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.3 del presente statuto;

(d) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;

(e) paralisi del Consiglio di Amministrazione protrattasi per oltre un anno.

Art. 7. Organi sociali

7.1 Sono organi della Fondazione:

(a) il Consiglio di Amministrazione;

(b) l'Organo di Controllo; e

(c) l'Organo di Revisione.

7.2 Ogni carica nell'ambito degli organi della Fondazione si presume gratuita, salvo diversa decisione purché assunta in conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 8. Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque), individuati tra "consiglieri di diritto" e "consiglieri terzi".

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le seguenti modalità:

(a) in sede di costituzione della Fondazione, dal Fondatore; in sede di costituzione della Fondazione il Fondatore nomina

anche il Presidente della Fondazione, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Anche al fine di perpetuare l'intendimento del Fondatore, i componenti del Consiglio di Amministrazione così nominati sono considerati "consiglieri di diritto";

(b) successivamente, dal Consiglio di Amministrazione uscente, previa proposta a maggioranza di quelli che tra i suoi componenti sono "consiglieri di diritto", restando inteso che: (i) il nominando organo dovrà prevedere la presenza di almeno 2 (due) "consiglieri di diritto" mentre i restanti componenti potranno essere "consiglieri terzi", e che (ii) nell'ipotesi in cui non siano riconfermati tutti i "consiglieri di diritto" uscenti, i rispettivi subentranti assumeranno a loro volta la qualifica di "consiglieri di diritto".

8.3 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a 5 (cinque) esercizi sociali, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio sociale del suddetto periodo.

8.4 Qualora nel corso dell'esercizio sociale cessino per rinuncia alla carica o decesso o impedimento permanente o decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile:

(a) uno o più "consiglieri terzi", i membri del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica, previa proposta a maggioranza dei "consiglieri di diritto", delibereranno, con le maggioranze previste dall'art. 9.4 del presente statuto, in merito alla sostituzione dei membri cessati entro i successivi 30 (trenta) giorni. Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Decorso infruttuosamente tale termine senza che si sia addivenuto alla sostituzione dei "consiglieri terzi" uscenti, l'intero Consiglio d'Amministrazione si intenderà decaduto e si procederà quindi secondo le modalità previste dall'art. 8.2, lettera (b), del presente statuto;

(b) uno o più "consiglieri di diritto", i "consiglieri di diritto" del Consiglio d'Amministrazione rimasti in carica delibereranno, a maggioranza, in merito alla sostituzione dei membri cessati entro i successivi 30 (trenta) giorni. I soggetti così nominati assumeranno a loro volta la qualifica di "consiglieri di diritto" e scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Decorso infruttuosamente tale termine senza che si sia addivenuto alla sostituzione dei "consiglieri di diritto" uscenti, l'intero Consiglio d'Amministrazione si intenderà decaduto e si procederà quindi secondo le modalità previste dall'art. 8.2, lettera (b), del presente statuto;

(c) cessino contemporaneamente tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero tutti i "consiglieri di diritto", l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Organo di Controllo dovrà convocare d'urgenza il

Fondatore al fine di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. Nelle more della nomina, l'Organo di Controllo potrà compiere atti conservati.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può revocare i suoi componenti restando inteso che, anche mediante contestuale nomina di un nuovo "consigliere di diritto", dovrà in ogni caso essere assicurata la presenza di almeno 2 (due) "consiglieri di diritto".

Art. 9. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in uno stato membro dell'Unione Europea, almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un 2 (due) "consiglieri di diritto" in carica, con convocazione effettuata tramite l'invio di lettera raccomandata, posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo o al numero indicato da ciascun consigliere, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e un elenco delle materie da trattare. La convocazione è fatta mediante avviso spedito con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere anche di 1 (un) giorno. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica dello stesso e nessuno degli stessi si opponga alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (inclusi, senza limitazioni, audio e video conferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

9.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della seduta e da un segretario verbalizzante, che saranno nominati per ogni riunione consiliare a maggioranza dei presenti o, in difetto, dal "consigliere di diritto" più anziano.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione si ritiene costituito validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e almeno 2 (due) "consiglieri di diritto" in carica e deliberare validamente con il medesimo *quorum*, salvo nelle ipotesi di modifica dello statuto o scioglimento della Fondazione per cui saranno necessarie la presenza e la deliberazione della maggioranza dei componenti in carica e l'unanimità dei "consiglieri di diritto" in carica.

Art. 10. Decisione mediante consultazione scritta

o consenso espresso per iscritto

10.1 I consiglieri possono, altresì, adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, eccetto nei casi in cui uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ovvero ai sensi di legge venga richiesta l'adozione del metodo collegiale.

10.2 Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto informativa. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento (ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione) da parte di un numero di consiglieri che formino le maggioranze richieste dall'art. 9.4 del presente statuto. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto e devono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11. Poteri del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, fatte salve altre attribuzioni previste dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- (a) amministra la Fondazione;
- (b) determina le eventuali retribuzioni degli organi della Fondazione in conformità a quanto previsto dall'art. 7.2 del presente statuto, ivi inclusa quella del Consiglio di Amministrazione;
- (c) elegge al suo interno il Presidente, il cui mandato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, salvo cessazione anticipata o revoca; fatto salvo altresì quanto previsto all'art. 8 lettera a) del presente statuto;
- (d) nomina l'Organo di Controllo in conformità a quanto previsto dall'art. 12.1 del presente statuto;
- (e) nei casi previsti dall'art. 13.1 del presente statuto, nomina il l'Organo di Revisione;
- (f) predispone e delibera in merito al bilancio di esercizio. Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 delibera anche in merito al bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- (g) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa in

conformità alle finalità di cui all'art. 2.1 del presente statuto;

- (h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- (i) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- (j) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- (k) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti ed enti pubblici e privati;
- (l) delibera sulle eventuali attività diverse di cui all'art. 3.1 del presente statuto;
- (m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7, del D. Lgs. 117/2017.
- (n) assegna deleghe ai consiglieri per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per il compimento degli inerenti atti di ordinaria e/o di straordinaria amministrazione;
- (o) provvede a realizzare gli scopi della Fondazione impegnando le rendite del patrimonio, nonché le sovvenzioni e le donazioni non specificamente destinate all'incremento del patrimonio stesso;
- (p) delibera sulle modifiche statutarie ovvero sulla liquidazione della Fondazione con le maggioranze indicate nell'art. 9.4 del presente statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12. Organo di Controllo

12.1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Fondatore, provvede alla nomina di un Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, deliberando anche sull'eventuale retribuzione di quest'ultimo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.2 L'Organo di Controllo esercita le sue funzioni in conformità all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

12.3 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei

presenti.

Art. 13. Organo di Revisione legale dei conti

13.1 Nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è nominato dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Revisione, costituito da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione di revisione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14. Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

14.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

14.3 Salvo che motivate ed eccezionali esigenze non ne impongano il rinvio, entro il 30 aprile dell'esercizio successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art.13 del D. Lgs. 117/2017, nonché, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio sociale.

Art. 15. Libri obbligatori

15.1 La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 117/2017 e in particolare:

(a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

(b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo (ove nominato).

15.2 In ogni caso, la richiesta di consultazione dovrà essere presentata al relativo organo con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; la consultazione avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo di Controllo (a seconda dell'organo interpellato).

Art. 16. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

16.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Statuto

17.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la

disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 18. Disposizioni in attesa di riconoscimento

18.1 Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo.

Art. 19 Clausola di Rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Maria Mencoboni

F.to Torre Walter

F.to Balducci Gabriele teste

F.to Giorgio Bedini teste

F.to Enrico Cafiero notaio sigillo

=====
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.

=====
Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs.
82 del 7.03.2005 comma 5.
=====